

All. B)

CONVENZIONE DI TIROCINIO

Percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 – anno accademico 2020/2021 (VI ciclo)

TRA

Università degli Studi della Basilicata, con sede in Potenza alla Via Nazario Sauro n. 85, C.F. 96003410766 e Partita IVA 00948960760 nella persona della prof.ssa Ada BRAGHIERI, nata a Piacenza il 26 dicembre 1962, Direttore pro-tempore del Centro di Ateneo Orientamento Studenti, autorizzato/a alla firma della presente convenzione in forza della delega rilasciata in data 01 marzo 2021, prot. n. 2438, dal prof. Ignazio Marcello MANCINI, nato a Bari il 26 marzo 1957, Rettore pro-tempore e Legale Rappresentante, tale nominato con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 663 del 30 settembre 2020, a tanto autorizzato ai sensi del vigente Statuto dell'Università

E

l'Istituto Scolastico _____, Cod. Mecc. _____

con sede in _____ alla via _____,

Cod. Fisc. _____ nel seguito più semplicemente denominato Istituto, qui rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. _____, nato a _____

il _____, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e in particolare l’articolo 6;

VISTO il Decreto del MIUR 10/9/2010, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli artt. 5 e 13, che disciplinano criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

VISTO il D.M. 30 settembre 2011 recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249” e in particolare l’articolo 3, che stabilisce i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi;

VISTO il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, recante “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”, che integra e aggiorna il D.M. 30 settembre 2011;

VISTO il D.M. 6 luglio 2021, n. 755, con il quale gli Atenei sono stati autorizzati a erogare il VI ciclo (a.a. 2020/2021) dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e sono stati ripartiti i posti disponibili, stabilendo, inoltre, le date per lo svolgimento del test preselettivo, per tutti gli indirizzi della specializzazione, e la data di conclusione dei corsi entro il mese di luglio 2022;

VISTO il D.R. Rep. n. 350 del 6 agosto 2021 con il quale è stata indetta la selezione per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, anno accademico 2020/2021 (VI ciclo);

VISTO l'art. 12 comma 1 del citato D.M. n. 249/2010 il quale stabilisce che, per lo svolgimento delle attività di tirocinio, le Università possono stipulare apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche;

VISTO l'art. 11 del citato D.M. n. 249/2010 che definisce i compiti e le modalità di reclutamento dei tutor dei tirocinanti stabilendo che le facoltà di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di tutor coordinatori e tutor dei tirocinanti;

VISTO il D.M. 30 Novembre 2012, n. 93, in particolare l'art. 8 comma 3, con cui si prevede che le Università riconoscono alle istituzioni scolastiche, con cui stipulano intese per il tirocinio, una quota del contributo di iscrizione ai relativi corsi;

CONSIDERATO che l'Istituto _____ possiede i requisiti strumentali, strutturali, di risorse umane e di attività svolte negli anni, previsti dagli allegati A e B al D.M. 93/2012. Tutto quanto innanzi richiamato e premesso

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto e finalità)

L'*Istituto* e l'*Università* si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a coordinare i propri interventi al fine di realizzare nelle scuole le attività di tirocinio didattico previsto dall'Allegato B all'art. 2 del DM 30/09/2011, per qualificare la funzione docente di sostegno e la relativa formazione professionale con una preparazione che, unitamente a itinerari formativi teorici, offra spazi per progettualità ed esperienze concrete.

L'*Istituto* è disponibile ad ospitare gli iscritti al "Percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità", attivato per l'a.a. 2020/2021 dall'Università degli Studi della Basilicata.

Art. 2

(Attività di tirocinio)

Il totale delle ore di tirocinio, diretto e indiretto, è pari a 300. Quello diretto è da espletarsi per un totale di 150 ore (6 CFU), in non meno di 5 mesi. Il tirocinante è seguito da un tutor nominato tra i docenti che prestano servizio presso l'Istituto scolastico sede del tirocinio.

Il tirocinio indiretto è da espletarsi per un totale di 150 ore (6 CFU) ed è articolato in:

- rielaborazione con il tutor coordinatore (50 ore);
- rielaborazione con il tutor dei tirocinanti (25 ore).

La realizzazione di tali attività prevede l'attribuzione di 3 CFU.

Il tirocinio indiretto comprende attività di supervisione da parte dei docenti del corso ovvero dei docenti dei laboratori e dei tutor dei tirocinanti, rispettivamente presso l'Università e presso la sede di tirocinio. Tali attività riguardano:

- rielaborazione dell'esperienza professionale;
- rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazionale;
- T.I.C. (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione).

Nelle attività di tirocinio indiretto è compresa un'attività pratica sull'utilizzo delle nuove Tecnologie, applicate alla didattica speciale (TIC), per un totale di 3 CFU, pari a 75 ore complessive.

Art. 3

(Attività del tirocinante)

Il tirocinante partecipa alle attività istituzionali esclusivamente in compresenza con docenti dell'Istituto, ivi comprese quelle degli organi collegiali e quelle extracurricolari.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro essendo frequentato a titolo non oneroso. Per lo svolgimento delle attività, il tirocinante sarà tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come stabilito nel D. Lgs.

del 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;

- tenere un comportamento consono alla delicatezza della funzione educativa;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

(Tutor dei tirocinanti)

Il tirocinio diretto è seguito dal *tutor* dei tirocinanti, individuato e nominato dal Dirigente Scolastico.

I tutor dei tirocinanti accolgono ed assistono i tirocinanti e ne organizzano l'attività, in accordo e collaborazione con i tutor coordinatori. Ai tirocinanti non possono in alcun caso essere delegate funzioni o compiti pertinenti alla professionalità e alla responsabilità dei docenti d'aula.

L'attività di assistenza ai tirocinanti comprende attività d'aula e attività extra-aula. L'attività d'aula comprende i seguenti compiti:

- accoglienza dei tirocinanti in aula durante lo svolgimento dell'ordinaria attività didattica;
- assistenza agli interventi didattici effettuati dai tirocinanti;
- assistenza alle prove di valutazione realizzate dai tirocinanti.

L'attività extra-aula comprende i seguenti compiti:

- partecipazione alle riunioni organizzative del tirocinio;
- accompagnamento al tirocinante nell'attività di preparazione degli interventi didattici e nella conoscenza alla realtà locale.

Art. 5

(Tutor coordinatori)

Per tutor coordinatori si intendono i docenti che coordinano il lavoro dei tirocinanti e dei docenti tutor dei tirocinanti. I loro compiti sono:

- collaborazione con l'Università nell'attivare il tirocinio;
- predisposizione, d'intesa con ciascun tirocinante, del progetto di tirocinio;
- coordinamento degli insegnanti tutor dei tirocinanti, nel contesto organizzativo dell'Istituto scolastico sede di tirocinio;
- consulenza ai tirocinanti per la progettazione degli interventi e delle verifiche;
- valutazione dell'attività di tirocinio in collaborazione con i docenti tutor dei tirocinanti;
- assistenza durante l'elaborazione della relazione finale di tirocinio.

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del citato DM 8.11.2011, gli incarichi di tutor coordinatore sono incompatibili con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o presso i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137.

Art. 6

(Ruolo dell'Università)

L'*Università* si impegna a:

- condividere con l'Istituto Scolastico un progetto di tirocinio;
- coordinare i tutor dei tirocinanti tramite l'attività dei tutor coordinatori;
- mettere a disposizione gli spazi e le attrezzature per la preparazione e l'organizzazione dell'attività teorica e pratica del tirocinio;
- assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto proponente che provvederà a sua volta alla segnalazione agli Istituti assicurativi. Non è prevista copertura assicurativa per i tragitti;
- riconoscere all'Istituto, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.M. 93/2012, per ogni tirocinante una somma pari a € 300,00 (euro trecento).

Art. 7
(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine del “Percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno – VI ciclo” di cui al D.M. 6 luglio 2021, n. 755.

Per l'*Università*
(timbro e firma)
La Direttrice

Per l'*Istituto*
(timbro e firma)
Il Dirigente Scolastico
